



Consiglio regionale della Calabria

XIII LEGISLATURA

Proposta di Legge recante “Interventi per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura”

f.to Consigliere Elisabetta Maria Barbuto

Relazione illustrativa

Il fenomeno dello sfruttamento lavorativo e del lavoro irregolare rappresenta una delle criticità più profonde della Calabria contemporanea. In un territorio segnato da fragilità economica, disoccupazione elevata e presenza di attività stagionali, il lavoro nero non è soltanto una violazione delle norme, ma un elemento che incide sulla dignità delle persone e sullo sviluppo complessivo della regione. La proposta di legge regionale si inserisce in questo contesto, con l'obiettivo di fornire strumenti concreti di prevenzione e contrasto.

Lo sfruttamento deriva da “forme illegali di intermediazione, reclutamento e organizzazione della manodopera al di fuori dei canali di collocamento regolari, in violazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro, minimi salariali, contributi previdenziali, salute e sicurezza sul lavoro”, spesso accompagnate da condizioni di vita degradanti che colpiscono lavoratori in condizioni di vulnerabilità o bisogno.

Il fenomeno non riguarda esclusivamente l'agricoltura, anche se in questo settore assume una rilevanza particolare. Le pratiche di sfruttamento sono diffuse anche in aree geografiche e settori economici storicamente ritenuti meno esposti, come il manifatturiero, l'edilizia, la logistica e i trasporti. Tuttavia, è proprio l'agricoltura a presentare le criticità più marcate: oltre il 62% dei casi di sfruttamento si concentra nel Mezzogiorno, e la Calabria si colloca tra le regioni più colpite, dopo Sicilia e Puglia. Qui il lavoro irregolare assume forme diverse, dal lavoro totalmente in nero al falso part-time, dai pagamenti sotto i minimi contrattuali alla mancata applicazione delle norme sulla sicurezza, fino ai casi estremi di coercizione che configurano il lavoro forzato.

Le cause di questa diffusione sono molteplici e radicate. La debolezza del tessuto produttivo, caratterizzato da microimprese con scarsa capacità di investimento, si combina con un tasso di disoccupazione elevato che spinge molti lavoratori ad accettare condizioni ingiuste pur di ottenere un reddito. A ciò si aggiunge la presenza della criminalità organizzata, che in alcune aree controlla l'intermediazione della manodopera agricola, e la difficoltà degli organi ispettivi nel garantire controlli capillari.

In questo quadro, la proposta di legge regionale assume un ruolo significativo perché si inserisce nel solco della normativa nazionale, in particolare della legge 199 del 2016, che rappresenta il principale strumento di contrasto al caporalato. Tale legge promuove modalità sperimentali di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, sistemi di trasporto sicuri per i lavoratori agricoli, politiche attive del lavoro e interventi di contrasto al sommerso.

La proposta regionale si articola in sette articoli che mirano a rafforzare prevenzione, trasparenza e legalità.

L'articolo 1 definisce finalità e oggetto della legge, ponendo al centro l'inclusione socio-lavorativa e il contrasto allo sfruttamento.

L'articolo 2 promuove la partecipazione delle imprese agricole alla Rete del lavoro agricolo di qualità, strumento nazionale che certifica le aziende prive di irregolarità.

L'articolo 3 affida alla Regione il compito di realizzare campagne di informazione e sensibilizzazione sull'economia sommersa e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro agricoli.

L'articolo 4 istituisce un elenco delle imprese agricole virtuose, aperto alle aziende che non hanno riportato condanne o sanzioni e che sono in regola con contributi e premi assicurativi; a queste imprese viene riconosciuta una premialità del 5% nell'aggiudicazione dei bandi regionali ed europei.

L'articolo 5 demanda alla Giunta regionale l'adozione del regolamento attuativo, che dovrà definire criteri e modalità per l'iscrizione all'elenco, per le campagne informative e per l'attribuzione delle premialità.

L'articolo 6 introduce una clausola valutativa che prevede una relazione periodica sull'attuazione della legge, mentre l'articolo 7 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria, precisando che "agli adempimenti previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili".

La proposta di legge si distingue per un approccio che non si limita alla repressione, ma punta a costruire un sistema di prevenzione fondato sulla trasparenza, sulla promozione della legalità e sul sostegno alle imprese virtuose. L'istituzione dell'elenco delle imprese agricole virtuose e il riconoscimento di criteri premiali rappresentano un incentivo concreto per favorire comportamenti corretti e per valorizzare chi rispetta le regole. Le campagne di informazione contribuiscono a diffondere una cultura della legalità e della sicurezza, mentre la clausola valutativa garantisce un monitoraggio costante dei risultati ottenuti.

Contrastare il lavoro irregolare significa tutelare i lavoratori, sostenere le imprese oneste, rafforzare la competitività del settore agricolo e promuovere uno sviluppo territoriale equo e sostenibile. La Calabria ha bisogno di un modello di agricoltura che unisca qualità, legalità e dignità del lavoro.

La proposta di legge regionale va in questa direzione, offrendo strumenti concreti per affrontare un fenomeno complesso e radicato e contribuendo a costruire un futuro in cui il lavoro sia realmente un fattore di emancipazione e non di sfruttamento.

Relazione tecnico-finanziaria

La presente proposta non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica in quanto di carattere ordinamentale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: "Interventi per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura"

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Norma a carattere ordinamentale	//	//	0
Art. 2	Norma a carattere ordinamentale	//	//	0
Art. 3	Norma a carattere ordinamentale	//	//	0
Art. 4	Norma a carattere ordinamentale	//	//	0

Art. 5	Norma a carattere ordinamentale	//	//	0
Art. 6	Norma a carattere ordinamentale	//	//	0
Art. 7	Norma a carattere ordinamentale	//	//	0

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

In relazione alle attività di informazione e sensibilizzazione, si prevede che le stesse siano finanziate nell'ambito delle risorse nazionali e comunitarie e nell'ambito dei programmi operativi dei fondi strutturali europei e nazionali individuati negli atti di programmazione.

Le fonti di finanziamento e gli spazi di disponibilità finanziaria previsti sono rappresentati dalla programmazione operativa cofinanziata dai fondi nazionali, dai fondi strutturali unionali, nel limite massimo delle risorse compatibili e disponibili individuate negli atti di programmazione, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
Missione	//	//	//	//
Totale	//	//	//	0

TESTO

PROPOSTA DI LEGGE

Interventi per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione Calabria, nel rispetto della normativa regionale ed europea vigente, promuove azioni volte a sostenere l'inclusione socio-lavorativa nel settore agricolo e a favorire azioni di contrasto allo sfruttamento dei lavoratori.

Art. 2

(Rete del lavoro agricolo di qualità)

1. La Regione promuove la partecipazione delle imprese agricole alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6, comma 1, del Decreto legge 24 giugno 2014 , n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea).

2. La Regione favorisce il coinvolgimento degli enti del terzo settore, nonché delle organizzazioni sindacali e datoriali nella attività di informazione e sensibilizzazione.

Art. 3

(Campagne di informazione e sensibilizzazione)

1. La Regione, nell'ambito dei compiti istituzionali, effettua, in sinergia con l'Osservatorio sul mercato del lavoro e i centri per l'impiego regionali previsti, rispettivamente, dall'articolo 10 e dall'articolo 12 della Legge regionale 28 giugno 2023, n. 25, campagne di informazione e di sensibilizzazione sulle problematiche relative all'economia sommersa e sulla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dell'agricoltura.

Art. 4

(Elenco delle imprese agricole virtuose e premialità)

1. La Regione, al fine di favorire l'inserimento di principi etici nella gestione dei rapporti di lavoro e favorire comportamenti virtuosi da parte delle imprese agricole che operano sul territorio regionale, istituisce un elenco delle imprese agricole virtuose, nel quale possono iscriversi le imprese agricole che non hanno riportato condanne penali per violazioni della normativa in

materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e che non sono destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative oltre ad essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

2. La Regione prevede un sistema di criteri premiali, pari al 5 % del parametro numerico finale, a favore delle aziende iscritte, nell'aggiudicazione dei bandi regionali ed europei.

Art. 5

(Regolamento di attuazione)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, adotta il regolamento di attuazione in cui si definiscono, in particolare:

- a) i criteri e le modalità per la costituzione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco delle imprese agricole virtuose di cui al comma 1 dell'articolo 4, nonché gli ulteriori requisiti che le imprese agricole devono possedere per l'iscrizione.
- b) i criteri e le modalità per la promozione e l'organizzazione delle campagne di informazione di cui all'articolo 3;
- c) i criteri e le modalità per l'attribuzione delle premialità di cui al comma 2 dell'articolo 4.

Art. 6

(Clausola valutativa)

1. Al fine di esercitare il controllo sull'attuazione della presente legge e valutare i risultati ottenuti la Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità annuale, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sull'attuazione della legge.

Art. 7

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale. Agli adempimenti previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili presso il Dipartimento competente in materia.